

Allegato n.....²
Deliberazione n.....³²⁹
Riunione del.....



REGOLAMENTO ALBO ISTRUTTORI INDOOR ROWING

Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 134 del 3/10/2020



SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
Art. 1 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO ISTRUTTORI INDOR ROWING	3
Art. 2 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'EQUIVALENZA CREDITI.....	3
Art. 3 QUALIFICHE E LIVELLI.....	4
Art. 4 TAPPE FORMATIVE.....	4
Art. 5 PASSAGGIO ISTRUTTORE INDOOR-ALLENATORE CANOTTAGGIO.....	4
Art. 6 MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE.....	5
Art. 7 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.....	5
Art. 8 DEPENNAMENTO DALL'ALBO	6
Art. 9 DURATA E APPROVAZIONE DELL'ALBO	6
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE.....	7

INTRODUZIONE

La Federazione Italiana Canottaggio (FIC), ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera a), ha come scopo l'organizzazione, la disciplina, la regolamentazione e lo sviluppo, anche di altre attività complementari e/o propedeutiche al canottaggio come l'Indoor rowing con macchine simulatrici di voga. Tale attività viene effettuata anche con l'attuazione di programmi di formazione dei tecnici sportivi.

A tal fine, la FIC istituisce l'Albo degli Istruttori Sportivi di Indoor Rowing e ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento secondo le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO ISTRUTTORI INDOOR ROWING

Al fine del tesseramento dei Tecnici sportivi, la FIC istituisce un "Albo degli Istruttori di Indoor Rowing" permanente al quale saranno iscritti, come previsto dal comma 1 lettera "a" art. 4 bis dello Statuto federale:

- d'ufficio a cura della FIC, tramite la Commissione equivalenza crediti, tutti gli Istruttori in possesso di qualifiche rilasciati da altri enti previo accordi con gli stessi;

oppure

- su richiesta dell'interessato e/o mediante valutazione di equipollenza da parte di apposita commissione FIC nel caso di titoli rilasciati da altra federazione o altri enti;

L'iscrizione all'Albo è condizione essenziale per l'accesso al tesseramento FIC in qualità di Istruttore. L'Istruttore dovrà aver soddisfatto quanto richiesto dagli Art. 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'EQUIVALENZA CREDITI

La Commissione di equivalenza crediti è istituita ad opera della FIC per valutazioni inerenti l'Indoor Rowing ed è composta dal Direttore Tecnico, dal Responsabile del Settore Formazione e dal Consigliere Federale eletto in quota Tecnici.

La Commissione resta in carica per il quadriennio Olimpico. La Commissione si riunisce ogni qualvolta si renda necessario valutare:

- L'iscrizione all'Albo Istruttori Indoor Rowing e il tesseramento alla FIC di Istruttori sportivi provenienti da altre Federazioni straniere;
- Per la concessione e/o valutazione di crediti formativi maturati in altri ambiti;
- Curriculum o particolari meriti sportivi;

ARTICOLO 3

QUALIFICHE E LIVELLI

La Federazione Italiana Canottaggio in sintonia con lo SNaQ prevede che l'Albo degli Istruttori di Indoor Rowing sia composto da tre livelli:

- Istruttore di 1° Livello
- Istruttore di 2° Livello
- Istruttore di 3° Livello

ARTICOLO 4

TAPPE FORMATIVE

Tutte le tappe formative dei corsi, sono condivise e approvate dal Settore Formazione della FIC e approvate dal Consiglio federale

ARTICOLO 5

PASSAGGIO DA ISTRUTTORE INDOOR – ALLENATORE DI CANOTTAGGIO

Fermo restando il possesso dei requisiti indicati nell'Albo allenatori di canottaggio, a tutti gli Istruttori inseriti nell'Albo Istruttori Indoor Rowing è riconosciuta la possibilità di partecipare ai corsi allenatori di canottaggio prevedendo la possibilità di intraprendere percorsi semplificati e usufruire di relativi sconti indicati nelle Norme Organizzative.

ARTICOLO 6

MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Tutti gli Istruttori di Indoor Rowing iscritti all'Albo mantengono il diritto di permanervi, a meno che non ricorrano le condizioni previste all'Articolo 8.

Sono automaticamente iscritti all'Albo tutti gli Istruttori al superamento degli esami per il conseguimento di una delle qualifiche previste.

Per poter essere tesserati da una Società/ Ente affiliato alla FIC comprese le Società Aggregate, non è sufficiente essere iscritti all'Albo, ma è necessario aver partecipato ad almeno due delle quattro Conferenze Tecniche Nazionali previste nel quadriennio Olimpico.

I neo iscritti all'albo sono immediatamente tesserabili e per mantenere tale tesserabilità debbono necessariamente partecipare nei quattro anni successivi all'iscrizione ad almeno due delle conferenze previste.

ARTICOLO 7

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Per promuovere l'aggiornamento professionale, il Centro di Preparazione Olimpica Nazionale della FIC di concerto con il Settore Formazione e con la collaborazione degli organi Federali Nazionali e Regionali ed eventualmente con la collaborazione della Scuola dello sport del CONI e di enti terzi, organizza conferenze e seminari internazionali, nazionali e regionali su argomenti tecnico-scientifici di attualità. A tale scopo anche la FISA organizza delle Conferenze internazionali. La partecipazione ai suddetti eventi darà diritto all'acquisizione di crediti formativi.

Nel caso di conferenze regionali è prerogativa del Settore Formazione della FIC, tenendo conto del livello dell'evento e della qualifica dei relatori, riconoscere preventivamente le conferenze come valide per l'assegnazione di crediti.

Il numero dei crediti viene attribuito come da modalità sotto riportata:

L'esame di fine corso Istruttori di 1°, 2° e 3° Liv., superato con profitto, assegna i crediti previsti dalle Norme Organizzative;

La partecipazione ad una conferenza Nazionale o internazionale dà diritto a 10 crediti, quella alle Conferenze regionali a 0,25 crediti per ora;

I crediti formativi possono costituire titolo di preferenza nell'individuazione dei Relatori per le conferenze Regionali/Nazionali e per la selezione di Istruttori Docenti e di Riferimento per i corsi Allenatori e Istruttori organizzati dalla FIC;

ARTICOLO 8

DEPENNAMENTO DALL'ALBO

Il depennamento dall'Albo Istruttori può avvenire:

- su richiesta degli interessati.
- qualora venga meno uno dei requisiti previsti per l'ammissione al corso.
- false certificazioni propedeutiche all'ammissione al corso.
- per gravi provvedimenti disciplinari.

Tutti gli Istruttori iscritti all'Albo sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

ARTICOLO 9

DURATA E APPROVAZIONE DELL'ALBO

La Segreteria Federale ogni anno accerterà, alla scadenza prefissata per il tesseramento, il possesso o meno da parte degli Istruttori dei requisiti previsti, attribuendo le qualifiche conseguenti e pubblicherà l'Albo aggiornato.

Se entro trenta giorni non verrà opposta eccezione, l'Albo sarà da ritenersi approvato e ad esso sarà fatto riferimento per la stagione in corso. Eventuali eccezioni dovranno essere inviate alla Segreteria Federale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.